



**REGOLAMENTO PER LE
CANDIDATURE DEGLI ISCRITTI ALLE
CARICHE ELETTIVE ISTITUZIONALI**

Articolo 1 Requisiti

Sono candidabili alle cariche elettive istituzionali tutti coloro che risultano iscritti all'Associazione ed in regola con il versamento della quota associativa, se dovuta.

Articolo 2 Unicità della candidatura

E' preclusa la possibilità di candidarsi contemporaneamente a più di una carica elettiva istituzionale.

Articolo 3 Preferenze

Possono esprimere la preferenza sui candidati solo coloro che risultano iscritti all'Associazione.

Articolo 4 Cause ostative

Sono incandidabili gli iscritti che versino nelle condizioni previste dallo Statuto all'art. 4.2, comma 4 e 5 e coloro che risultano ineleggibili in forza della normativa vigente.

All'atto della richiesta di candidatura, l'iscritto che ricopre una carica interna all'Associazione decade automaticamente dalla stessa, fatta eccezione per la candidatura alle elezioni comunali, municipali e distrettuali.

Articolo 5 Documenti

Al momento della candidatura, i candidati devono presentare il proprio certificato del casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti che devono risultare entrambi privi di segnalazione.

I candidati devono inserire il curriculum vitae e tenerlo aggiornato nel sito o portale web pubblico dell'Associazione. In attesa dello sviluppo del sito o del portale i c.v. saranno conservati nel rispetto del G.D.P.R. secondo le modalità stabilite dal Presidente del Comitato Direttivo.

Articolo 6 Selezione dei candidati

Concorrono alla carica elettiva istituzionale i candidati che, in ragione della disciplina che regola la formazione delle liste, ottengono il maggior numero di suffragi da parte

degli iscritti. Nel caso in cui due o più candidati ottengano il medesimo numero di preferenze, ai fini della formazione dell'ordine della lista, si procede al ballottaggio tra loro.

Per individuare il candidato alla Presidenza della Regione, alla Presidenza della Provincia, a Sindaco, a Presidente di Municipio o Distretto, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta delle preferenze, sarà indicato il candidato che ha raggiunto la maggioranza relativa delle preferenze.

Articolo 7 **Formazione e trasmissione delle liste**

L'ordine della formazione della lista dei candidati seguirà quella dei voti ricevuti.

La formazione delle liste deve rispettare la disciplina vigente in materia di parità di genere, come da quote indicate nello Statuto.

La lista dei candidati, a seconda delle elezioni per cui deve essere presentata, corredata dei documenti di cui all'art. 5, deve essere inviata dal candidato più suffragato al:

- Coordinamento Provinciale per i Comuni, le Province Autonome e le Aree Metropolitane;
- Coordinamento Regionale per le Regioni;
- Coordinamento Nazionale per le elezioni politiche ed europee.

I Coordinamenti, accertata la regolarità della documentazione ricevuta, la trasmettono con relazione di accompagnamento al Comitato Direttivo per la successiva convalida.

Il Comitato Direttivo, in caso di elezioni, con apposita delibera, regola le modalità e la tempistica per le operazioni di certificazione delle liste.

Articolo 8 **Decadenze**

Gli eletti alle cariche istituzionali, perfezionata la procedura di insediamento, decadono di diritto da tutti i ruoli ricoperti nell'Associazione.

Articolo 9 **Compimento del mandato elettorale**

L'eletto ad una carica istituzionale deve portare a compimento il mandato elettorale ricevuto. In ipotesi di caso fortuito, di forza maggiore e/o di altri gravi motivi, l'eletto può dimettersi dalla carica ricoperta previa comunicazione al Comitato di Garanzia.

Il Comitato di Garanzia se non ravvisa la sussistenza del caso fortuito, della forza maggiore e/o di altri gravi motivi, irroga la sanzione della incandidabilità da un minimo di tre anni ad un massimo di cinque.

Gli iscritti eletti nelle istituzioni, a qualsiasi livello, devono sempre relazionarsi con gli organi territoriali nei modi, nelle forme e nei tempi indicati nel regolamento dei portavoce.

Articolo 10 **Disposizioni finali**

Le disposizioni di cui all'art. 4 comma 2 entreranno in vigore a far data dal primo gennaio duemilaventicinque.